

gli esecutari degli alloggi a riscatto, come previsto dalla legge 28 febbraio 1949 n. 43, l'incarico di rappresentante della Gestione stessa per l'amministrazione degli alloggi medesimi ed eventualmente di quelli dati in locazione.

Per tale compito la Gestione corrisponderrebbe all'Istituto un compenso annuo a vario, e l'Istituto, tramite i propri organi, provvederebbe direttamente all'amministrazione degli stabili suddetti.

Tale compito rimarrebbe del tutto indipendente dai rapporti che attualmente intercorrono tra la Gestione I.N.A.-Casa e l'Istituto e che sono regolati da convenzioni in corso di revisione.

L'essere stati prescelti, nei confronti di altri enti, per assumere l'amministrazione degli immobili dell'I.N.A.-Casa, è, senza dubbio, motivo di legittimo compiacimento per l'Istituto.

Fra l'altro l'amministrazione suddetta potrà consentire all'Istituto, tramite i propri organi periferici, di svolgere in profondità un'opera di penetrazione nel settore assicurativo, tale da compensare largamente gli oneri